

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3426

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIONI, TARADASH, VENDOLA, CAMPATELLI, VANNONI,
CALZOLAIO, VITO, BACCIARDI, PIERONI**

Disposizioni in materia di unioni civili

Presentata il 1° dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le forme concrete di organizzazione dei nuclei familiari hanno subito profonde metamorfosi sia all'interno di una medesima cultura nel corso dei secoli, sia nell'ambito di culture differenti, con modalità che vanno dall'organizzazione comunitaria delle collettività primitive, alle strutture matrilineari presenti in molte popolazioni di aree diverse in varie epoche, alle differenti modalità di articolazione della struttura familiare patriarcale, da secoli predominante in vaste aree del pianeta. Nella seconda metà del nostro secolo i comportamenti sessuali ed interpersonali hanno subito una vasta mutazione, ad opera tra l'altro delle profonde variazioni delle condizioni economiche e di organiz-

zazione sociale dei Paesi nell'area occidentale. Anche nel nostro Paese si è verificata una rilevante trasformazione fin dagli anni sessanta dei modi di considerare i rapporti interpersonali, i costumi sessuali e le forme di convivenza esistenziale fra gli individui. In conseguenza di questo oggi, in Italia, l'idea di famiglia risulta caratterizzata da modalità assai differenti rispetto a quelle di alcuni decenni or sono.

La legislazione in materia di ordinamento civile ha registrato tali mutazioni (nei comportamenti, nelle abitudini interpersonali, nei modi di pensare i rapporti familiari e di coppia) in tempi e modi fortemente inadeguati e rallentati rispetto alle evoluzioni in atto nella società. Si

ritiene quindi necessario contribuire ad un riconoscimento e ad una valorizzazione, anche istituzionali, di tali evoluzioni nei modi di sentire e di agire degli individui, nell'ambito dei rapporti di organizzazione familiare e di convivenza.

Nell'ultimo ventennio in Italia si è fortemente diffusa una convivenza non formalizzata tra persone di sesso diverso, o del medesimo sesso, e tali forme di convivenza di fatto, non istituzionalizzate, risultano tutt'ora fortemente penalizzate sul piano dell'ordinamento civile dello Stato italiano.

L'unione civile fra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso allarga e

arricchisce il concetto di « famiglia come società naturale » di cui all'articolo 29 della Costituzione, per consentire ai cittadini una più libera scelta della organizzazione della propria vita e delle proprie relazioni familiari. Si desidera sottolineare che a tale proposito, in assenza di legislazione specifica, alcuni comuni (Empoli per primo) hanno deliberato norme regolamentari in merito.

La presente proposta di legge è volta a tutelare nei suoi aspetti più generali i tipi di convivenza sopra descritti, inserendoli negli ordinamenti civili affinché venga regolarizzata la loro situazione normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili.

2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente legge.

ART. 2.

1. Due soggetti maggiorenni, anche di sesso uguale, possono richiedere che venga riconosciuto e registrato sul registro di cui all'articolo 1 un rapporto di unione civile fra di loro.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai cittadini italiani o stranieri, di cui almeno uno sia residente nel comune presso il quale si chiede la registrazione dell'unione civile.

3. Possono essere uniti civilmente anche due cittadini stranieri maggiorenni, purché uno dei due sia residente in Italia da almeno due anni e l'altro sia in possesso di un permesso di soggiorno per attività di lavoro o di studio.

4. Nei casi di unione civile la registrazione dell'unione medesima comporta l'obbligo della coabitazione.

ART. 3.

1. La richiesta di cui all'articolo 2 è avanzata all'ufficio di stato civile, che la accoglie a condizione che entrambi i contraenti siano celibi, nubili o divorziati, nonché a condizione che siano, da almeno un anno, liberi da vincolo di unione civile secondo le norme di cui alla presente

legge. L'ufficio richiede agli interessati la documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte.

ART. 4.

1. Il rapporto di unione civile è esclusivo e non può essere contratto in coesistenza di un vincolo di sangue fra i contraenti.

ART. 5.

1. L'unione civile cessa di avere effetto nel caso di una dichiarazione consensuale resa da entrambi i contraenti di fronte all'ufficiale di stato civile, ovvero quando sia contratto matrimonio da una delle persone unite civilmente.

2. In caso di richiesta unilaterale di cessazione degli effetti dell'unione civile questa può essere ritirata ripristinando, con le modalità richieste al comma 1, la situazione di unione civile.

3. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni delle parti nel registro delle unioni civili entro dieci giorni dalla loro ricezione.

4. A richiesta dell'interessato l'ufficiale dello stato civile dà atto dell'iscrizione nel registro delle unioni civili.

ART. 6.

1. Con l'unione civile entrambi i contraenti acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri. Essi sono tenuti alla reciproca assistenza materiale e morale e alla collaborazione, ciascuno in relazione alle proprie fonti di reddito ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

2. I contraenti possono scegliere se adottare il regime di comunione dei beni o il regime di separazione dei beni. Ai contraenti è esteso il regime fiscale appli-

cabile in caso di vincolo matrimoniale civilmente valido.

3. Ai fini dell'assegnazione o dell'acquisto di immobili, la coppia unita civilmente è parificata ad una coppia che abbia contratto matrimonio.

4. Ciascun soggetto unito civilmente ha il diritto e il dovere di assumere la tutela o la curatela dell'altro nel caso in cui questi diventi incapace di intendere o di volere.

5. In materia previdenziale e successoria il soggetto superstite unito civilmente gode degli analoghi diritti del coniuge nella famiglia fondata sul matrimonio.

6. Il rapporto di unione civile è influente rispetto ai diritti o ai doveri in materia di riconoscimento e mantenimento dei figli. Nei confronti dei propri figli ciascuno dei soggetti civilmente uniti esercita il proprio ruolo di padre o di madre naturale.

ART. 7.

1. Il comune è tenuto a farsi carico della tutela della piena dignità e del carattere di libera scelta dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.